servizio affari internazionali

ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

Scheda n. 16/2013

CONSIGLIO EUROPEO DEL 22 MAGGIO 2013

Il Consiglio europeo di primavera del 14 e 15 di marzo scorso ha stabilito di affrontare, nelle sue riunioni successive, discussioni tematiche su aspetti settoriali e strutturali, essenziali per la crescita economica e la competitività europea. Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 affronta le politiche energetiche e la fiscalità, mentre al Consiglio di ottobre 2013 saranno esaminate il completamento del mercato unico digitale, le misure idonee a realizzare il mercato unico delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, lo spazio europeo della ricerca e lo stato dell'innovazione. Infine nel Consiglio europeo di dicembre si discuterà delle modalità di sviluppo di una base industriale e tecnologica di difesa europea più integrata.

Secondo la bozza di Conclusioni presentata dal Presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione con la Presidenza irlandese di turno, **la politica energetica** dell'UE deve garantire la fornitura continua di energia per le famiglie e le imprese con le seguenti priorità:

- completamento del mercato interno dell'energia e alle interconnessioni;
- incentivare gli investimenti in un'infrastruttura energetica moderna;
- ridurre e calmierare gli elevati prezzi energetici

1. COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ENTRO IL 2014 E SVILUPPO DELLE INTERCONNESSIONI ENTRO IL 2015

Il **Consiglio europeo** ha intenzione di attribuire una particolare priorità all'attuazione del **terzo "pacchetto energia"** nonché all'accelerazione dell'adozione e applicazione dei rimanenti codici di rete.

Il terzo pacchetto energia, annunciato nella comunicazione della Commissione "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007) 1 def.)[1], si compone di due direttive e tre regolamenti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regolamento (CE) 713/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005.

[1] Approvata dal Consiglio europeo nel marzo 2007.

Le principali misure adottate prevedono:

- la separazione delle attività di trasmissione e di produzione di energia elettrica e gas (c.d."unbundling")
- la semplificazione degli scambi transfrontalieri di energia
- il miglioramento dell'efficienza delle autorità di regolamentazione nazionali degli Stati membri
- la promozione della collaborazione e degli investimenti transfrontalieri
- il miglioramento della trasparenza del mercato
- il rafforzamento della solidarietà e reciprocità fra Stati membri nell'eventualità di una minaccia per la sicurezza dell'approvvigionamento.

In particolare, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è stata istituita al fine di rafforzare i poteri normativi e di risolvere i divari relativi alla regolamentazione dei progetti di gasdotti transfrontalieri. L'Agenzia, che ha iniziato la sua attività nel marzo 2011, è responsabile della promozione della cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione a livello regionale ed europeo, del monitoraggio dei progressi nell'attuazione dei piani decennali di sviluppo della rete, nonché del monitoraggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas, dell'accesso alla rete, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e del rispetto dei diritti dei consumatori.

L'Italia ha recepito le direttive con il decreto legislativo del 1° giugno 2011, n. 93, "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE".

Il **Consiglio europeo** intende attribuire particolare priorità anche all'applicazione delle altre normative correlate:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da **fonti rinnovabili**, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Questa ha istituito un quadro europeo per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili fissando obiettivi nazionali obbligatori nel campo delle energie rinnovabili, nell'ottica di conseguire entro il 2020 l'obiettivo di una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 20% del consumo finale di energia e di una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 10% dell'energia consumata nel settore dei trasporti;
- il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la **sicurezza dell'approvvigionamento di gas** e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio. Il regolamento istituisce un quadro comune per far sì che la sicurezza dell'approvvigionamento divenga una responsabilità comune delle imprese di gas naturale, dei paesi dell'Unione europea e della Commissione, attraverso un'azione preventiva e una reazione coordinata alle interruzioni dell'approvvigionamento. Introduce inoltre meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare le misure da attuare in caso di emergenza a livello nazionale, regionale e dell'Unione.

Il **Consiglio europeo** sottolinea inoltre l'importanza delle tecnologie correlate, fra cui la messa a punto di piani nazionali per la diffusione rapida delle **reti e contatori intelligenti**. Per "rete intelligente" si intende una rete elettrica ottimizzata cui si aggiungono la comunicazione digitale bidirezionale fornitore-consumatore e sistemi di misurazione e controllo[2].

[2] La task force europea per le reti intelligenti definisce queste ultime come reti elettriche capaci di tener conto in modo efficiente dei comportamenti e delle azioni di tutti gli utenti che vi sono collegati – produttori, consumatori e produttori-consumatori – allo scopo di assicurare un sistema elettrico efficiente in termini economici e sostenibili, che registri perdite ridotte e livelli elevati di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento. Cfr.: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf.

Come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione del 12 aprile 2011, "**Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione**" (COM(2011) 202 def.) il messaggio trasmesso all'Europa dall'agenda Europa 2020 è che la crescita economica e l'occupazione nell'Unione europea saranno sempre più legate all'innovazione in materia di prodotti e servizi destinati ai cittadini e alle imprese. L'innovazione contribuirà inoltre a garantire un uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali. Lo sviluppo della infrastruttura energetica è legato all'ottimizzazione delle reti e dei sistemi di misurazione attuali, senza la quale la produzione di energia da fonti rinnovabili arriverà a un punto di stallo, la sicurezza delle reti sarà compromessa, si perderanno opportunità per realizzare l'efficienza e il risparmio energetico, il mercato interno dell'energia si svilupperà a un ritmo molto più lento.

Si ricorda che la comunicazione della Commissione europea, del 3 marzo 2010, "**EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**" (COM(2010) 2020 def.) ha proposto una strategia politica a sostegno dell'occupazione, della produttività e della coesione sociale in Europa. Fra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, la Commissione ha proposto di ridurre le emissioni di carbonio al 20% (e al 30% se le condizioni lo permettono), di aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili e di aumentare l'efficienza energetica del 20%.

I contatori intelligenti sono di solito una componente inscindibile della rete. La Commissione ha istituito un'apposita "task force" con il compito di fornire consulenza sugli orientamenti strategici e regolamentari necessari per la diffusione delle reti intelligenti in Europa. La task force ha pubblicato una relazione in cui sono illustrati i servizi, le funzioni e i vantaggi previsti, condivisi dall'industria, dalle autorità pubbliche e dalle organizzazioni dei consumatori[3].

La Commissione europea ha presentato il 15 novembre 2012 la comunicazione "**Rendere efficace il mercato interno dell'energia**" (COM(2012) 663 def.), in cui ha esortato gli Stati membri ad accelerare i loro sforzi per recepire ed attuare l'attuale normativa dell'Unione. La Commissione ha espresso l'intenzione di cooperare con gli Stati membri per rafforzare la posizione dei consumatori e per ridurre gradualmente gli interventi statali che falsano i mercati. La comunicazione ribadisce i vantaggi insiti in mercati europei dell'energia integrati e illustra le modalità che permetteranno al mercato di concretare al più presto tutte le sue potenzialità e di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini e delle imprese dell'UE. Comprende anche una proposta relativa a un piano d'azione per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia.

Su tale comunicazione il Consiglio Trasporti ed Energia del 22 febbraio 2013 ha tenuto un dibattito, concentrandosi sulle due questioni chiave: il completamento del mercato interno dell'energia entro il 2014 e la partecipazione dei consumatori.

In Italia già il **piano strategico triennale 2011-2013**, adottato dall'Autorità per l'energia all'inizio del 2011, riconosceva alle reti intelligenti un ruolo di primo piano, individuandone i benefici per tutti gli attori del sistema.

2. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE ENERGETICHE NUOVE E INTELLIGENTI

Il **Consiglio europeo** ritiene importante disporre di un quadro di politica energetica e climatica post 2020 che agevoli la mobilitazione di capitali privati e la contrazione dei costi degli investimenti nel settore energetico.

Il Consiglio europeo ha intenzione di accogliere con favore il **Libro verde** della Commissione europea, del 27 marzo 2013, intitolato **"Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030"** (COM(2013) 169 def.). Sul Libro verde è stata lanciata una consultazione pubblica, con scadenza il 2 luglio 2013.

---

[3] Eurelectric, maggio 2009.
ORGALIME, luglio 2010.
GEODE, ottobre 2010.
ERGEG, "Position Paper on Smart Grids".
BEUC e ANEC.

La Commissione europea ha analizzato il quadro politico definito nel 2008 dal "pacchetto energia e clima" denominato "20-20-20", al fine di valutarne l'efficacia ed individuare le aree nelle quali sono necessari miglioramenti. Riconosce che lo scenario politico ed economico attuale è profondamente mutato in seguito alla crisi economica, ai problemi di bilancio degli Stati membri e delle imprese che hanno difficoltà a mobilitare investimenti a lungo termine, all'evoluzione dei mercati energetici UE e mondiali (anche in relazione alle energie rinnovabili, al gas e al petrolio non convenzionali e all'energia nucleare), alle preoccupazioni delle famiglie sull'accessibilità dei prezzi dell'energia e quelle delle imprese in materia di competitività, ai diversi livelli di impegno e ambizione dei partner internazionali in materia di riduzione delle emissioni dei gas serra. E' intenzione, tuttavia, della Commissione mantenere un alto livello di ambizione nelle politiche climatiche ed energetiche per il 2030 migliorando il quadro normativo, al fine di sfruttare le sinergie e gestire le interazioni negative fra gli obiettivi di competitività, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità. La Commissione presenterà una proposta legislativa entro la fine del 2013.

Contestualmente alla presentazione del Libro verde, la Commissione ha anche adottato una comunicazione consultiva sul **"futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio in Europa"** (COM(2013) 180 def.), ovvero la tecnologia sperimentale che consente di produrre carbone pulito.

Per quanto concerne un'azione propizia agli investimenti, il **Consiglio europeo** intende inoltre dare priorità:

- All'attuazione del **regolamento RTE-energia** (regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009). L'obiettivo è la revisione dell'attuale politica e del quadro di finanziamento relativi alle reti transeuropee dell'energia (RTE-E), allo scopo di migliorarli e adattarli alle sfide cui è confrontato oggi il settore dell'energia e agli obiettivi strategici generali dell'UE in materia di energia. La proposta si concentra su dodici corridoi e settori strategici energetici transeuropei e affronta in particolare le questioni della selezione di progetti di interesse comune, della razionalizzazione delle procedure di autorizzazione e delle norme relative all'imputazione dei costi. Il finanziamento dell'Unione destinato a questo regolamento dovrà essere negoziato nel contesto dello strumento finanziario "**Meccanismo per collegare l'Europa**", in relazione al prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020).
- All'adozione della **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi** (COM(2013) 18 def.), presentata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2013.

Tale proposta è accompagnata da una comunicazione su una strategia europea in materia di combustibili alternativi, "**Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi"** (COM(2013) 17 def.), con l'obiettivo di porre fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti e ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tale settore accelerando la diffusione sul mercato di combustibili e veicoli alternativi adeguati al loro uso.

La proposta di direttiva (COM(2013) 18 def.) mira a creare un'infrastruttura minima per i combustibili alternativi in tutta l'Unione europea, considerata fondamentale per l'accettazione dei combustibili alternativi da parte dei consumatori e per lo sviluppo ulteriore e la realizzazione di tecnologie da parte dell'industria. A tal fine, fissa un numero minimo di punti di ricarica per i veicoli elettrici e di punti di rifornimento per il gas naturale e l'idrogeno per Stato membro e stabilisce i requisiti in materia di norme tecniche comuni, compresa una presa standard comune per i veicoli elettrici. Secondo la proposta della Commissione tali punti di ricarica e di rifornimento dovrebbero essere creati entro fine 2020, in alcuni casi specifici i termini previsti saranno più lunghi, e le norme tecniche dovrebbero essere definite entro fine 2015. Spetterà agli Stati membri determinare, mediante quadri d'azione nazionali, le **modalità di attuazione di tali norme comuni**.

Nella discussione svoltasi nella sessione del Consiglio Trasporti ed Energia dell'11 marzo 2013, i ministri si sono compiaciuti in generale per tale iniziativa e hanno riconosciuto la necessita di

armonizzazione e di normalizzazione. Varie delegazioni hanno tuttavia espresso preoccupazioni per i numeri mirati proposti di punti di ricarica o di rifornimento, per il finanziamento delle misure proposte e per i termini di attuazione. Si è sottolineata, inoltre, la necessità di una flessibilità di attuazione negli Stati membri, e si sono posti quesiti sulle norme e le tecnologie in costante evoluzione.

Il Parlamento europeo esaminerà la proposta in Commissione Trasporti il 14 novembre 2013. In plenaria il voto è previsto per il 19 febbraio 2014.

Il **Consiglio europeo** ritiene fondamentale intensificare ulteriormente la **diversificazione dell'approvvigionamento energetico** dell'Europa proseguendo la diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

La Commissione europea ha presentato il 27 marzo 2013 una "**Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili**" (COM(2013) 175 def.). La relazione valuta i progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire i loro obiettivi in materia di energie rinnovabili entro il 2020 e riferisce sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi consumati nell'Unione europea. Rileva come l'attuale quadro politico basato su obiettivi giuridicamente vincolanti per le energie rinnovabili si sia tradotto in una forte crescita del settore fino al 2010, con una quota di rinnovabili per l'Unione pari al 12,7%. Tuttavia, per continuare a progredire e conseguire gli obiettivi fissati per il 2020, saranno necessari maggiori sforzi.

3. PREZZI E COSTI DELL'ENERGIA

Il **Consiglio europeo** invita a proseguire i lavori in particolare sulle **misure per l'efficienza energetica**, ritenendo di cruciale importanza l'attuazione delle direttive sull'efficienza energetica e sul rendimento energetico nell'edilizia:

- direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
- direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione).

Il 19 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato ricorso verso la Repubblica italiana (causa C-345/12), per non avere ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva 2002/91/CE.

Il 24 gennaio 2013 la Commissione europea ha inviato, inoltre, un **parere motivato** all'Italia (insieme a Bulgaria, Grecia e Portogallo) chiedendo di notificarle le misure di attuazione in relazione al disposto della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. La direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. A norma di questa direttiva gli Stati membri devono stabilire e applicare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e quelli esistenti, assicurare la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivere l'ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento. La direttiva fa obbligo agli Stati membri di assicurare che, entro il 2021, tutti i nuovi edifici rientrino nella categoria dei cosiddetti "edifici a energia quasi zero". Entro due mesi la Commissione può decidere di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia.

Il **Consiglio europeo** discuterà inoltre la **politica fiscale** con una particolare attenzione al modo più efficiente di riscuotere le imposte e lottare contro l'evasione e la frode fiscale per rafforzare la politica di bilancio degli Stati membri e approfondire il mercato interno.

Gli aspetti sui quali ci si propone di concentrare gli sforzi congiunti sono i seguenti:

1) adozione di misure concrete per dare seguito al **piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale**. Tale piano è stato elaborato dalla Commissione europea

nel 2012 e pubblicato nel documento COM(2012) 722 nella forma di una Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che illustra interventi puntuali che possono assicurare risultati concreti a tutti gli Stati membri;

2) **tassazione degli interessi sui risparmi**, attualmente regolata dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Di tale direttiva è stata proposta la revisione sulla base del documento della Commissione europea COM(2008) 727, oggetto di discussione da ultimo nel Consiglio Ecofin del 14 maggio 2013 (si veda il testo del Comunicato stampa, disponibile in lingua inglese, e delle Conclusioni del Consiglio sull'evasione e la frode fiscali). Il testo, sul quale il Parlamento europeo si è già pronunciato in prima lettura, vuole rispecchiare i cambiamenti che si sono verificati dopo l'entrata in vigore della direttiva sia nei prodotti di risparmio che nel comportamento degli investitori. Si amplia quindi l'ambito di applicazione della direttiva per ricomprendervi tutti i tipi di introito da risparmio nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti;
3) **rapporti con i paesi limitrofi**, sulla base del mandato approvato dal Consiglio Ecofin (riunione n. 3238 del 14 maggio 2013, si veda il testo del Comunicato stampa, disponibile in lingua inglese), che autorizza la Commissione a rinegoziare gli accordi sulla tassazione del reddito derivante da risparmio. Si vuole far sì che la Svizzera, il Lichtenstein, il principato di Monaco, Andorra e San Marino continuino ad applicare misure equivalenti a quelle vigenti nell'Unione europea;
4) **ampliamento dello scambio automatico di informazioni tra Stati membri**, in modo da includervi tutte le forme di reddito. In quest'ottica è prevedibile un'imminente proposta di modifica della vigente direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Questa disciplina norme e procedure per la cooperazione tra i paesi dell'Unione europea (UE) ai fini dello scambio di informazioni pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali nel settore fiscale;
5) proposizione dell'UE come "**motore dell'azione a livello internazionale**" al fine dell'elaborazione e promozione di posizioni coordinate al livello di Unione in tema di:
   a) adozione dello **scambio automatico di informazioni** quale nuova norma internazionale, da promuovere in sede di G8, G20 e OCSE;
   b) **pianificazione fiscale aggressiva**, **trasferimento degli utili**, **mancanza di trasparenza** e **misure fiscali dannose**, da presentare a livello mondiale, a paesi terzi e negli appropriati consessi internazionali, quali l'OSCE;
   c) risposta alle sfide della **fiscalità nell'economia digitale**, tenendo pienamente conto dei lavori svolti nell'OCSE, che ha svolto approfondimenti e studi in tema di fiscalità, descritti nel sito Internet dell'organizzazione.

   A giudizio della Commissione europea lo sviluppo di un'adeguata collaborazione transnazionale diventa necessaria in quanto "*nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute*" (direttiva 2011/16/UE, par. 1 della Premessa);

6) assunzione tempestiva delle misure in sospeso per la **lotta contro le frodi relative all'IVA**, ovvero:
   a) **meccanismo di reazione rapida** di cui al documento COM(2012) 428. Vi si ipotizza una procedura, limitata a situazioni di frode massiccia e improvvisa in specifici settori economici di uno Stato membro, che consenta l'adozione di misure immediate. Dopo l'approvazione in prima lettura della posizione del Parlamento europeo il 7 febbraio 2013, il testo è all'attenzione del Consiglio;

b) **direttiva sull'inversione contabile**[4] relativa alla cessione di determinati beni, e prestazioni di determinati servizi ,a rischio di frodi. La proposta originaria (COM(2009) 511) è stata approvata nel marzo 2010 per la sola parte relativa alle quote di emissioni di CO_2. E', invece, ancora oggetto di discussione l'adozione della parte restante, che permetterebbe di applicare il meccanismo di inversione contabile alla cessione o prestazione di vari tipi di beni o servizi possibili oggetto di frode.

Il Consiglio ritiene che le due proposte siano distinte ma complementari e che la loro "*concomitanza* (...) *rappresenti un'opportunità unica per creare un pacchetto completo di misure contro la frode IVA*" (si vedano gli Orientamenti politici datati 28 febbraio 2013);

7) prosecuzione dei lavori sulla **pianificazione fiscale aggressiva** (pratica oggetto della raccomandazione della Commissione europea del 6 dicembre 2012 e che "*consiste nello sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o le disparità esistenti fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre l'ammontare dell'imposta dovuta*") e sul trasferimento degli utili[5];
8) la presentazione di nuove proposte legislative da parte della Commissione europea in tema di revisione della **direttiva sulle società madri e figlie** e delle disposizioni antiabuso;
9) l'abolizione delle misure fiscali dannose e l'avvio di una riflessione sul rafforzamento del **codice di condotta sulla tassazione delle imprese.** Il codice è volto a migliorare la trasparenza nel settore fiscale attraverso un sistema di scambio di informazioni tra Stati membri e di valutazione delle misure fiscali che potrebbero rientrare nel suo campo di applicazione;
10) revisione, entro la fine del 2013, della cd. "**terza direttiva antiriciclaggio**" (direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) sulla base della recente proposta COM(2013) 45. In quest'ultimo documento la Commissione parte dal presupposto che l'abbattimento delle barriere nel mercato interno non solo agevola la creazione o lo sviluppo di attività legittime nell'UE, ma può anche offrire maggiori opportunità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per questo motivo, a tutela degli interessi della società dalla criminalità e dagli atti terroristici, sono state proposte una serie di norme quali l'estensione del campo di azione della direttiva antiriciclaggio per ricomprendervi il gioco d'azzardo e l'abbassamento delle soglie per l'ambito di applicazione.

Proprio in vista della riunione del Consiglio del 22 maggio 2013 la Commissione europea ha divulgato un proprio articolato contributo, dal titolo "Lotta alla frode e all'evasione fiscali".

Il **Consiglio europeo** svolgerà un analisi sull'andamento dei lavori di approfondimento **dell'Unione economico e monetaria (UEM).**

Si segnala che il 28 novembre 2012 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione dal titolo "**Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita**" (COM(2012) 777), che descrive in dettaglio gli elementi e le tappe necessari per un'Unione bancaria, economica, fiscale e politica a pieno titolo.

Il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012 ha a sua volta approvato una tabella di marcia per il completamento dell'Unione economica e monetaria, basato su una maggiore integrazione e una

---

[4] L'inversione contabile (reverse charge) è un particolare meccanismo di applicazione dell'IVA, in virtù del quale l'assolvimento dell'imposta grava non in capo a colui che cede il bene o presta il servizio ma al destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi.

[5] Nella valutazione d'impatto relativa al "Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, la raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale e la raccomandazione della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva" (SWD(2012) 404) la Commissione europea riporta che "*da uno studio relativo alla situazione negli USA emerge che il gettito mancato a causa del trasferimento degli utili verso "paradisi fiscali" da parte delle multinazionali statunitensi potrebbe ammontare a 60 miliardi di USD e che l'evasione potrebbe costare fino a 50 miliardi di USD all'anno. Per l'UE non sono disponibili stime, ma il fatto che USA e UE abbiano nei paradisi fiscali un volume analogo di investimenti esteri diretti induce a ritenere che il mancato gettito dell'Unione sia dello stesso ordine di grandezza*".

solidarietà rafforzata. Si prevede di avviare il processo con il completamento, il rafforzamento e l'attuazione della nuova *governance e*conomica rafforzata, nonché con l'adozione del meccanismo di vigilanza unico e delle nuove norme sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario e sulle garanzie dei depositi. A completamento sarà istituito un meccanismo di risoluzione unico.

Il 20 marzo scorso la Commissione ha presentato due comunicazioni : Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM(2013) 165) e Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste (COM(2013) 166).

L'unione bancaria

Il 12 settembre 2012 la Commissione europea ha presentato il cd. "pacchetto sull'Unione bancaria", che comprende tre atti di iniziativa legislativa (la comunicazione "Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria", COM(2012) 510; la proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, COM(2012) 511; la proposta di regolamento recante modifica del regolamento n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, COM(2012) 512).

Accanto alle summenzionate proposte sono stati presentati documenti complementari, finalizzati a regolare il settore bancario. Tra questi si ricorda la proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche (COM(2012) 280), che propone norme per affrontare le conseguenze di eventuali dissesti di enti creditizi, definendo un quadro efficace di gestione ordinata dei fallimenti bancari ed evitando il contagio ad altri enti.. Da ultimo, tale proposta è stata oggetto di dibattito anche alla riunione Ecofin del 14 maggio 2013, occasione nella quale si è constatato che ai fini di un accordo risulta necessario raggiungere un equilibrio tra un approccio armonizzato al *bail in* ed una limitata flessibilità nazionale sulla sua applicazione (si veda il testo del Comunicato stampa, disponibile in lingua inglese).

Negli scorsi mesi le proposte di regolamento sono state oggetto di dibattito in Consiglio dove sono stati finalizzati per il COM(2012) 511 un testo di compromesso finale e, per il COM(2012) 512, un orientamento generale. Per entrambe le proposte la data indicativa di dibattito in Parlamento europeo è fissata per la fine di maggio 2013.